Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'Amministrazione Generale,
del Personale e dei Servizi

ACCORDO NAZIONALE

del giorno 18 novembre 2022 tra la delegazione di parte datoriale, presieduta dalla Capo Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi, dr. ssa Valeria Vaccaro, ed i Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali del Comparto Funzioni centrali che hanno sottoscritto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Premesse

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le disposizioni generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l'articolo 23, commi 1 e 2;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009 ed in particolare gli articoli 17, 18 e 19, che prevedono gli sviluppi economici all'interno delle aree definendo i criteri e le procedure per la loro realizzazione e rinviando la relativa attuazione alla contrattazione integrativa di amministrazione;

VISTO il Contratto Collettivo nazionale relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018 ed in particolare gli articoli 7, comma 6, lett. c) e 77, comma 2, lett. e), che attribuiscono alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri delle procedure di progressione economica e che a tal fine destinano l'utilizzo del Fondo risorse decentrate;

VISTO, altresì, l'articolo 96, comma 1 del medesimo Contratto Collettivo nazionale, che dispone che, "per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del presente CCNL e non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL concernenti le amministrazioni confluite nel presente comparto delle Funzioni centrali";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2010, recante il "Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero dell'economia e delle finanze";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 gennaio 2020, che ha provveduto alla sostituzione integrale del paragrafo 4.c. del citato DM del 20 dicembre 2010 con il paragrafo "4.C La valutazione delle performance individuali del personale delle Aree";

VISTO il Contratto Collettivo nazionale del personale del Comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021, in particolare l'art. 18, comma 4, recante "Norme di prima applicazione";

VISTO l'esito dei controlli sull'ipotesi di accordo sottoscritta in data 27 settembre 2022 esercitati ai sensi dell'art. 40 bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 dai competenti Organi con le note n. 60640 del 21 ottobre 2022 della Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale di bilancio – MEF, n. 251479 del 7 novembre 2022 della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei costi del Lavoro Pubblico e n. DFP-0084477 P- del giorno 14 novembre 2022 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali;

PRESO ATTO, in particolare, delle prescrizioni formulate dal Dipartimento della Funzione Pubblica circa l'adeguamento in sede di sottoscrizione dell'accordo definitivo, delle clausole relative agli effetti dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari rispetto alla partecipazione alla procedura selettiva,

le Parti concordano

SVILUPPO ECONOMICO ALL'INTERNO DELLE AREE

di avviare, ai sensi della richiamata normativa, un percorso di articolato sviluppo economico, all'interno del sistema di classificazione del personale, correlato al diverso grado di abilità professionale acquisito dal personale nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area funzionale di appartenenza, nei limiti delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità, a valere sul Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, per un ammontare massimo di euro **3.800.000,00**.

Articolo 1

I contingenti di personale cui attribuire la fascia retributiva immediatamente superiore sono così ripartiti:

AREA FASCIA RETRIBUTIVA	PASSAGGI PROGRAMMATI
AREA III - Fascia 7	56
AREA III - Fascia 6	120
AREA III - Fascia 5	126
AREA III - Fascia 4	195
AREA III - Fascia 3	171
AREA III - Fascia 2	181
AREA II - Fascia 6	180
AREA II - Fascia 5	260
AREA II - Fascia 4	240
AREA II - Fascia 3	124
AREA II - Fascia 2	41
AREA I - Fascia 3	4
AREA I - Fascia 2	1
TOTALE	1.699

Tali contingenti sono comprensivi delle posizioni economiche da riservare al personale che presta servizio nell'ambito degli uffici del MEF che hanno sede nella Provincia autonoma di Bolzano per un ammontare corrispondente ad un massimo di **6** unità di personale.

I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore, ai sensi dell'articolo 18 commi 2 e 3 del richiamato *CCNL 2006-2009* e dell'articolo 23, commi 1 e 2 del decreto legislativo 150/2009, avvengono al termine delle procedure selettive disciplinate nel presente contratto, con decorrenza 1° gennaio dell'anno di approvazione della relativa graduatoria, per tutti i lavoratori selezionati in base ai criteri di seguito disciplinati.

L'Amministrazione provvederà ad informare tutto il personale dell'avvio delle procedure, che saranno, altresì, pubblicate all'interno del sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'indirizzo http://www.dag.mef.gov.it.

Articolo 2

Requisiti

Può partecipare alle procedure per l'attribuzione della fascia retributiva immediatamente superiore il personale dipendente in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di scadenza del bando, che al 1° gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di almeno due anni nella fascia retributiva di appartenenza dell'area (prima, seconda, terza) anche se in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra Pubblica amministrazione ovvero altro ente. Il personale dipendente in organico presso gli uffici MEF con sede nella provincia autonoma di Bolzano, ai sensi del DPR 26 luglio 1976, n. 752, può partecipare unicamente alle autonome procedure per gli sviluppi economici da indirsi nel suddetto ambito provinciale a cura del Commissario di Governo.

Non possono partecipare alle progressioni i dipendenti che abbiano avuto, negli ultimi due anni, provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall'art. 13, comma 2, (Codice disciplinare) del CCNL del 12 giugno 2003, che vanno dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione. Non possono altresì partecipare i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

I dipendenti in servizio, sottoposti a procedimento disciplinare, sospeso in attesa di definizione del procedimento penale instaurato nei loro confronti, non interessati da misure cautelari di sospensione, possono partecipare alla procedura. In questo caso, l'eventuale attribuzione della fascia economica superiore è sospesa e subordinata alla definizione della formula di piena assoluzione ovvero al provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, del procedimento penale in corso.

Articolo 3

Criteri selettivi

I passaggi alle fasce economiche successive sono disciplinati sulla base di graduatorie di merito per ciascuna fascia retributiva nell'ambito delle rispettive aree funzionali, tenuto conto preliminarmente degli esiti della valutazione della performance individuale del personale nel triennio 2019/2021, quale elemento distintivo delle capacità professionali certificate dai risultati conseguiti con le modalità previste dal vigente Sistema di misurazione e valutazione del Ministero.

A tal fine, pertanto, si tiene conto degli esiti di valutazione riferiti alle citate annualità 2019, 2020 e 2021, attribuendo per ciascun anno di valutazione un punteggio massimo di 10 punti, secondo le specifiche di cui alle schede allegate, distinte per area funzionale, parte integrante e sostanziale del presente accordo (all. A, B e C).

Per il personale in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2, ma non valutato per le annualità di riferimento secondo il vigente sistema di valutazione delle performance individuali del personale delle Aree del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvederà a trasmettere all'Amministrazione, ente o struttura di competenza una scheda di valutazione da compilare a cura del valutatore di riferimento ai fini dell'acquisizione del relativo punteggio che sarà rapportato alla griglia di valutazione del sistema in essere presso il MEF.

Ai fini della graduatoria di merito complessiva, si terrà conto, inoltre, della qualificazione professionale maturata sulla base dei titoli di studio e culturali, nonché dell'esperienza di servizio acquisita nell'ambito della fascia retributiva di appartenenza e nei ruoli dell'amministrazione, secondo le declinazioni di cui alle schede allegate, distinte per area funzionale, parte integrante e sostanziale del presente accordo (all. A, B e C).

Articolo 4

Il punteggio complessivo ottenuto sarà diminuito di 2 punti per ogni multa con riferimento alle sanzioni disciplinari irrogate, in esito ad un procedimento disciplinare, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione.

A parità di punteggio, si terrà conto del maggior servizio prestato nella fascia retributiva di appartenenza, nel ruolo MEF e della maggiore età anagrafica.

Le risorse necessarie al passaggio di fascia retributiva per il personale che abbia partecipato con esito positivo alle procedure selettive in posizione di aspettativa, al termine del periodo previsto, saranno a carico del Fondo risorse decentrate dell'annualità di competenza.

La delegazione di parte datoriale

La delegazione di parte sindacale

UIL PA

FED. CONFSAL UNSA

CISL FP

FP CGIL

USB PI

CONFINTESA FP

FLP

(All. A) **Criteri selettivi per le progressioni economiche all'interno dell'Area I**
n. 5 posti

VALUTAZIONE PROFESSIONALE TRIENNALE (annualità 2019, 2020, 2021)	Somma degli esiti di valutazione di ciascuna annualità	Esiti di valutazione	Singola annualità
		>80% ≤ 100%	10
		>60% < 80%	8
		>40% < 60%	6
		< 40%	0
			Punti MAX 10
TOTALE PUNTI MAX			**30**
TITOLI DI STUDIO[1], CULTURALI, PROFESSIONALI	Licenza di scuola elementare o diploma di scuola secondaria di primo grado	**24 punti**	
	Diploma di qualifica professionale (biennale/triennale)	**26 punti**	
	Diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale)	**28 punti**	
	Diploma di laurea (triennale, laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento)	**30 punti**	
TOTALE PUNTI MAX			**30**
ESPERIENZA MATURATA[2]	Servizio prestato nella fascia retributiva di appartenenza	**1,5** punti per ciascun anno di servizio o frazione superiore a sei mesi	
	Servizio prestato nel ruolo MEF[3]	**0,5 punti** per ciascun anno di servizio o frazione superiore a sei mesi	
	Servizio prestato nel ruolo di altra Pubblica amministrazione	**0,4 punti** per ciascun anno di servizio o frazione superiore a sei mesi	
TOTALE PUNTI MAX			**30**

[1] In ordine ai titoli di studio, si considera solo il titolo più elevato posseduto.
[2] Il punteggio è attribuito sulla base degli anni di servizio; a tal fine, si sommano, preliminarmente, tutti i periodi di servizio della medesima tipologia. All'esito, i periodi pari o superiori a sei mesi sono equiparati ad un anno. I periodi inferiori a sei mesi non sono conteggiati. Ai fini del calcolo degli anni di servizio si deve sempre tener conto della decorrenza economica.
[3] Per MEF si intende l'attuale Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del D. Lgs. n. 300/99 e, prima della riforma, l'ex Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica e l'ex Ministero delle finanze.

(All. B) **Criteri selettivi per le progressioni economiche all'interno dell'Area II**
n. 845 posti

VALUTAZIONE PROFESSIONALE TRIENNALE (annualità 2019, 2020, 2021)	Somma degli esiti di valutazione di ciascuna annualità	Esiti di valutazione	Singola annualità
		>80% ≤ 100%	10
		>60% < 80%	8
		>40% < 60%	6
		< 40%	0
			Punti MAX 10
TOTALE PUNTI MAX			**30**
TITOLI DI STUDIO[1] CULTURALI, PROFESSIONALI	Diploma di scuola secondaria di primo grado	**24 punti**	
	Diploma di qualifica professionale (biennale/triennale)	**26 punti**	
	Diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale)	**28 punti**	
	Diploma di laurea (triennale)	**29 punti**	
	Diploma di laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento	**30 punti**	
TOTALE PUNTI MAX			**30**
ESPERIENZA MATURATA[2]	Servizio prestato nella fascia retributiva di appartenenza	**1,5** punti per ciascun anno di servizio o frazione superiore a sei mesi	
	Servizio prestato nel ruolo MEF[3]	**0,5** punti per ciascun anno di servizio o frazione superiore a sei mesi	
	Servizio prestato nel ruolo di altra Pubblica amministrazione	**0,4** punti per ciascun anno di servizio o frazione superiore a sei mesi	
TOTALE PUNTI MAX			**30**

[1] In ordine ai titoli di studio, si considera solo il titolo più elevato posseduto.

[2] Il punteggio è attribuito sulla base degli anni di servizio; a tal fine, si sommano, preliminarmente, tutti i periodi di servizio della medesima tipologia. All'esito, i periodi pari o superiori a sei mesi sono equiparati ad un anno. I periodi inferiori a sei mesi non sono conteggiati. Ai fini del calcolo degli anni di servizio si deve sempre tener conto della decorrenza economica.

[3] Per MEF si intende l'attuale Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del D. Lgs. n. 300/99 e, prima della riforma, l'ex Ministero soro del bilancio e della programmazione economica e l'ex M istero delle finanze

(All. C) **Criteri selettivi per le progressioni economiche all'interno dell'Area III**
n. 849 posti

VALUTAZIONE PROFESSIONALE TRIENNALE (annualità 2019, 2020, 2021)	Somma degli esiti di valutazione di ciascuna annualità	Esiti di valutazione	Singola annualità
		>80% ≤ 100%	10
		>60% < 80%	8
		>40% < 60%	6
		< 40%	0
			Punti MAX 10
TOTALE PUNTI MAX			**30**
TITOLI DI STUDIO[1], CULTURALI, PROFESSIONALI	Diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale)	**21 punti**	**Punti MAX 27**
	Diploma di laurea (triennale)	**24 punti**	
	Diploma di laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento	**27 punti**	
ULTERIORI TITOLI	Diploma di laurea triennale	**0,50**	**Punti MAX 3**
	Diploma di laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento	**1**	
	Master[2], diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, abilitazioni con superamento di esame di Stato o iscrizioni ad albi o registri professionali (per ogni titolo posseduto)	**1,50**	
TOTALE PUNTI MAX			**30**
ESPERIENZA MATURATA[3]	Servizio prestato nella fascia retributiva di appartenenza	**1,5** punti per ciascun anno di servizio o frazione superiore a sei mesi	
	Servizio prestato nel ruolo MEF[4]	**0,5** punti per ciascun anno di servizio o frazione superiore a sei mesi	
	Servizio prestato nel ruolo di altra Pubblica amministrazione	**0,4** punti per ciascun anno di servizio o frazione superiore a sei mesi	
TOTALE PUNTI MAX			**30**

[1] In ordine ai titoli di studio, si considera solo il titolo più elevato posseduto.
[2] Master conseguiti presso istituzioni universitarie, pubbliche o private, e presso scuole di amministrazione pubblica.
[3] Il punteggio è attribuito sulla base degli anni di servizio; a tal fine, si sommano, preliminarmente, tutti i periodi di servizio della medesima tipologia. All'esito, i periodi pari o superiori a sei mesi sono equiparati ad un anno. I periodi inferiori a sei mesi non sono conteggiati. Ai fini del calcolo degli anni di servizio si deve sempre tener conto della decorrenza economica.

[4] Per MEF si intende l'attuale Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del D.Lgs. n. 300/99 e, prima della riforma, l'ex Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica e l'ex Ministero delle finanze.